



Comune di Campagnola Emilia
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 29/09/2009, esecutiva il 13/10/2009.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 57 del 17/12/2016.

Entrato in vigore il 20 febbraio 2017.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari locali. Istituzione della De.C.O.

ARTICOLO 1.....	3
Finalità e ambito di applicazione.....	3
ARTICOLO 2.....	3
Istituzione del Registro De.C.O.....	3
ARTICOLO 3.....	4
Iscrizione nel Registro.....	4
ARTICOLO 4.....	5
Utilizzo del marchio De.C.O.....	5
ARTICOLO 5.....	5
Revoca della Concessione.....	5
ARTICOLO 6.....	6
Albo delle produzioni tipiche locali.....	6
ARTICOLO 7.....	6
Le iniziative comunali.....	6
ARTICOLO 8.....	6
Norme finali.....	6
Marchio.....	7

Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari locali. Istituzione della De.C.O.

ARTICOLO 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Campagnola Emilia – di seguito Comune - individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., e del vigente Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari o artigianali, nonché i prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Ai sensi del successivo art. 13 dello stesso d.lgs., laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Campagnola Emilia intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali e alimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale.
3. Il Comune, a questo riguardo, promuove iniziative che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione e promozione dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui ai precedenti comma e la loro attuazione.
4. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione di quei prodotti agro-alimentari che, per le caratteristiche storiche e di tipicità tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo, per il quale il Comune si avvale dello strumento, di cui ai successivi artt. 4 e 6 del presente Regolamento;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni prodotto che sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore delle Associazioni che abbiano, nei loro programmi istituzionali, la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari;
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), nel logo e nella grafica approvata con il presente Regolamento, al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare.

ARTICOLO 2

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito, presso il Servizio Commercio e Attività Produttive, di cui al successivo art. 3, un apposito registro in cui vengono iscritte le produzioni tipiche agro-alimentari che

l'apposita Commissione, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, ha ritenuto meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

ARTICOLO 3 **Iscrizione nel Registro**

1. L'iscrizione nel registro De.C.O. può avvenire d'ufficio oppure ad istanza di terzi (privati, associazioni, etc.).
2. In particolare l'iscrizione nel registro De.C.O si manifesta in direzione di:
 - a) *Prodotti alimentari spontanei*: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio comunale;
 - b) *Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento*: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio comunale o da sue specifiche zone;
 - c) *Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale e/o industriale*: in tal caso il prodotto agro-alimentare deve essere ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, la zona di produzione o raccolta, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
4. L'iscrizione dei prodotti nel registro della De.C.O. deve avvenire previa valutazione e assenso di un'apposita Commissione, nominata ogni 5 anni dal Sindaco, e composta da Sindaco o suo delegato e 2 esperti del settore ed è assistita dal funzionario dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive quale segretario verbalizzante. La Commissione approverà altresì i disciplinari di produzione, i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. Qualora la richiesta di iscrizione sia avanzata da terzi, ad essi vengono accollate le spese per la partecipazione alla Commissione dei due esperti del settore.
5. La Commissione, anche sulla base della documentazione presentata a corredo della segnalazione, predisporrà entro 30 giorni una scheda identificativa del prodotto, con le sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché, ove necessario, il dettagliato disciplinare di produzione. La Commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere, a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici comunali competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna. La Commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto, necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
6. Ove le risultanze siano positive, la Commissione, con proprio atto, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
7. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal Responsabile del Procedimento e dovrà contenere:
 - a) Il numero progressivo di iscrizione;
 - b) La data di iscrizione;
 - c) Gli estremi del provvedimento della Commissione ne ha disposto l'iscrizione;
 - d) La denominazione tipica del prodotto.
8. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

ARTICOLO 4

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Campagnola Emilia, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O., può presentare istanza all'Amministrazione comunale per ottenere il permesso per l'utilizzo e la riproduzione del marchio De.C.O. A tal fine il competente ufficio comunale predispone apposito modello di domanda che dovrà prevedere:
 - a) L'identificazione del soggetto richiedente;
 - b) L'attività svolta dal soggetto richiedente che giustifica l'utilizzo e la riproduzione del marchio;
 - c) L'impegno ad utilizzare il marchio esclusivamente per la pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto o prodotti specifici riportati nell'atto di concessione;
 - d) L'impegno a rispettare scrupolosamente, ove previsto, il disciplinare di produzione, nonché le disposizioni del presente Regolamento;
 - e) La dichiarazione di essere in regola con le normative che regolano l'attività svolta, con particolare riferimento alle normative di carattere igienico sanitario.
3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal Responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.
4. La concessione, salva la revoca di cui al successivo articolo, è rilasciata a tempo indeterminato e deve contenere:
 - a) L'intestazione "Comune di Campagnola Emilia";
 - b) L'identificazione del concessionario completa di codice fiscale;
 - c) L'attività svolta dal concessionario;
 - d) Il prodotto o i prodotti iscritti nel registro De.C.O. per i quali viene rilasciata la concessione per l'utilizzo del marchio;
 - e) L'avvertenza che il marchio De.C.O. può essere utilizzato solo per pubblicizzare e commercializzare i prodotti riportati in concessione, a pena di revoca della concessione stessa e fatta salva ogni ulteriore azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione comunale;
 - f) La data di rilascio;
 - g) La firma del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive che rilascia la concessione.
5. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente Regolamento e il modello del marchio De.C.O.
6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

ARTICOLO 5

Revoca della Concessione

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O. o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il Responsabile del procedimento ordina al concessionario di cessare i comportamenti abusivi e/o di rispettare il Regolamento, la concessione o il disciplinare. In caso di inadempimento, da parte del concessionario, dei termini specificati dall'ordinanza, la concessione è revocata con determinazione motivata del Responsabile del procedimento, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso in cui il concessionario sia

stato autore di gravi violazioni delle normative igienico sanitarie.

ARTICOLO 6

Albo delle produzioni tipiche locali

1. Il Comune istituisce un Albo delle produzioni tipiche locali riconosciute a livello comunitario, nazionale o regionale presso il Servizio Commercio e Attività Produttive al fine di favorire la conoscenza dei prodotti agro alimentari ottenuti con caratteristiche produttive fortemente radicate nel territorio comunale, **per le quali è documentato lo specifico legame con il territorio**, nonché di promuovere la corretta informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti.

A titolo esemplificativo e non esclusivo si elencano i marchi: DOP – Denominazione di Origine Protetta, IGP – Indicazione Geografica Protetta.

2. Le domande possono essere presentate da tutti i soggetti singoli o associati che, a vario titolo, producono nel territorio comunale e/o promuovono nell'ambito delle loro finalità istituzionali i prodotti con le caratteristiche sopra elencate.

3. In sede di prima attuazione il Responsabile del procedimento, rende noto con avviso pubblico, affisso all'Albo Pretorio del Comune, che procederà alla formazione dell'Albo, precisando i termini entro cui gli interessati possono presentare domanda di iscrizione ed ogni altra indicazione utile. Successivamente, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento.

4. Il procedimento di iscrizione si concluderà con atto del Responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa. Dell'iscrizione sarà data comunicazione al richiedente.

5. Il Registro è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La revisione viene svolta ogni dieci anni.

6. A tal fine il Servizio Commercio Attività Produttive verificherà, per le produzioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, il permanere delle condizioni che ne hanno permesso l'iscrizione.

ARTICOLO 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente Regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

ARTICOLO 8

Norme finali

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Marchio

